



Comune di
San Benigno
Canavese

Regolamento di POLIZIA URBANA



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Oggetto e applicazione
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 – Vigilanza
- Art. 6 – Sanzioni

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I – Disposizioni generali di salvaguardia

- Art. 7 – Ripari a pozzi, cisterne e simili
- Art. 8 – Comportamenti vietati
- Art. 9 – Altre attività vietate
- Art. 10 – Individuazione aree per provvedimenti di pubblica sicurezza (Daspo urbano)
- Art. 11 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 12 – Materiali di demolizione
- Art. 13 – Sgombero neve

Sezione II – Disposizioni di salvaguardia ambientale e decoro

- Art. 14 – Manutenzione facciate degli edifici
- Art. 15 – Immobili in stato di abbandono e degrado
- Art. 16 – Tende su facciate di edifici
- Art. 17 – Installazione antenne paraboliche
- Art. 18 – Decoro urbano e dell'arredo

Sezione III – Disposizioni di salvaguardia del verde

- Art. 19 – Ambito di applicazione
- Art. 20 – Disposizioni generali
- Art. 21 – Gestione delle aree verdi
- Art. 22 – Orari
- Art. 23 – Circolazione con veicoli a motore e altri mezzi
- Art. 24 – Manifestazioni sportive e spettacoli
- Art. 25 – Divieti
- Art. 26 – Acque
- Art. 27 – Disposizioni speciali d'uso degli spazi nel verde
- Art. 28 – Colture
- Art. 29 – Gioco
- Art. 30 – Attività sportiva
- Art. 31 – Spazi per cani
- Art. 32 – Attività commerciali e di animazione
- Art. 33 – Contributi del volontariato
- Art. 34 – Disposizioni sul verde privato

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I – Disposizioni generali

- Art. 35 – Disposizioni generali

Sezione II – Manifestazioni ed attività varie



- Art. 36 – Occupazioni per manifestazioni superiori a 24 ore
- Art. 37 – Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 38 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 39 – Occupazioni per attività di riparazione veicoli
- Art. 40 – Occupazioni di altra natura

Sezione III – Attività commerciali

- Art. 41 – Occupazioni con dehors
- Art. 42 – Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 43 – Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 44 – Commercio in forma itinerante
- Art. 45 – Attività consentite in zone di particolare interesse ambientale
- Art. 46 – Mestieri girovaghi

TITOLO IV – SULLE ACQUE INTERNE

- Art. 47 – Balneazione
- Art. 48 – Modelli navali

TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 49 – Disposizioni generali
- Art. 50 – Lavoro notturno
- Art. 51 – Attività di somministrazione all'esterno di pubblici esercizi
- Art. 52 – Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone
- Art. 53 -- Limitazioni alla vendita per asporto nelle fasce orarie notturne a tutela della salute, della quiete pubblica e della vivibilità urbana
- Art. 54 – Spettacoli e trattenimenti
- Art. 55 – Circoli privati
- Art. 56 – Modelli aerei e terrestri
- Art. 57 – Abitazioni private
- Art. 58 – Strumenti musicali
- Art. 59 – Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 60 – Tutela degli animali domestici
- Art. 61 – Protezione della fauna selvatica
- Art. 62 – Divieti specifici
- Art. 63 – Animali molesti
- Art. 64 – Mantenimento dei cani ed altri animali

TITOLO VII – NORME PARTICOLARI PER ESERCIZI PUBBLICI E STABILI

- Art. 65 – Esposizione dei prezzi
- Art. 66 – Servizi igienici
- Art. 67 – Amministrazione degli stabili

Art. 68 – Tabella delle sanzioni

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 69 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 70 – Abrogazioni



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici; acque interne;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e le aree private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio (previo parere tecnico polizia locale);
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzo di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzo dei beni comuni è sempre subordinato a preventiva concessione o autorizzazione.

4. Ai fini del presente regolamento, per "dispositivi per la micromobilità elettrica" si intendono i monopattini elettrici, i segway, gli hoverboard e i monowheel, come definiti dalla normativa statale vigente. La circolazione di tali dispositivi è consentita esclusivamente sulle strade, piste ciclabili e aree pedonali secondo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle ordinanze comunali, nel rispetto dei limiti di velocità e con divieto di sosta selvaggia e abbandono su marciapiedi, strade e aree pubbliche.

Articolo 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzo, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza debba essere presentata e quale documentazione debba correderla. Nel caso in cui non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, di norma cinque giorni prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. Chiunque sia titolare di qualsivoglia autorizzazione e/o concessione, rilasciata anche ai sensi di altri regolamenti, ha l'obbligo di conservarne l'originale sul posto cui fa riferimento ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza; qualora, per inequivocabili ragioni tecniche, l'atto non possa essere tenuto sul posto, dovrà in ogni caso essere esibito a richiesta; qualsiasi autorizzazione e/o concessione acquista validità solamente dopo l'effettivo ritiro da parte del titolare.

Articolo 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentita dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine di accertare la violazione delle disposizioni del Regolamento e l'individuazione dei trasgressori.

3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle altre forze di polizia.
4. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, per il presidio e la manutenzione del territorio. La collaborazione dei cittadini si esprime mediante la stipula di convenzioni dirette con i singoli o con associazioni di volontariato e con comitati di cittadini, convenzioni che contengono obbligazioni reciproche per le parti. L'attività di presidio è svolta dalle associazioni all'uopo convenzionate, sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 6

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, od eventualmente con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e di ripristinare le cose e i luoghi manomessi e danneggiati. Tale obbligo sarà prescritto con contestuale intimazione a verbale da parte degli agenti operanti. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini previsti dal verbale di contestazione, si provvederà d'ufficio e le relative spese saranno poste coattivamente a carico dello stesso.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese necessarie per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7

Ripari a pozzi, cisterne e simili



1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici, o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto, di altezza non inferiore a m 1,50, con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Articolo 8

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati e utilizzare bombolette spray imbrattanti, a meno che il loro uso sia autorizzato;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) adottare modi e comportamenti non corretti sulle panchine, quali coricarvisi e/o sedersi sullo schienale;
- e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- f) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, ove non si sia autorizzati;
- g) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per cui sono stati concepiti;
- i) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- j) compiere in vicinanza delle fontane pubbliche, dei canali, delle bealere e dei fossi o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di veicoli o qualsiasi altro oggetto;
- k) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle soglie delle abitazioni, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, ostruendo le soglie degli ingressi, quando ciò crea intralcio, disturbo e/o pericolo;
- m) spostare dagli appositi stalli, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) usare su tutto il territorio comunale schiumogeni, fiale puzzolenti, polveri irritanti, manganelli, ancorché in plastica leggera ed ogni altro genere di scherzo qualora il loro utilizzo possa provocare grave incomodo alle persone;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nei luoghi pubblici e di passaggio pubblico;
- s) sparare mortaretti, accendere giochi pirici o altri simili apparecchi;
- t) abbandonare in qualsiasi modo siringhe in luogo pubblico e di pubblico passaggio;
- u) bivaccare nelle pubbliche vie e/o arrecare disturbo agli abitanti.

2. È vietato a tutti i conducenti di veicoli a combustione interna che si trovino temporaneamente a dover sostare su strade, piazze ed aree pubbliche in genere, mantenere accesi i motori dall'istante in cui fermano il mezzo sino alla ripresa della circolazione, fatta eccezione per i veicoli atti ad espletare determinate funzioni, in circolazione statica, mediante l'utilizzo dell'energia liberata dal motore.
3. È vietato far sostare autocaravan, caravan, case mobili, veicoli di qualsiasi genere o tende, se utilizzate per campeggio, attendamento ed uso abitativo in genere, sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico; ai trasgressori si applica la sanzione accessoria prevista dall'art. 6, comma 3, del presente regolamento.
4. È vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e nere, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque nelle pubbliche fognature.

Articolo 9

Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla concessione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti se al di fuori degli appositi contenitori o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) tenere qualsiasi cosa fissa al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili;
- e) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- f) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili all'esterno del proprio balcone o finestra, fatte salve le deroghe previste dai singoli regolamenti di condominio. In ogni caso la pulizia dovrà farsi senza arrecare disturbo al vicinato;
- g) l'uso di bracieri, griglie e barbecue, in aree private, che possano arrecare disturbo al vicinato;
- h) collocare vetrine, banchi, panche, cassette, ceste, oggetti e merci di qualunque dimensione, mobili e paraventi sui marciapiedi, nei vani dei portici, negli interpilastrati ed in qualunque altro luogo di uso pubblico, salvo ove consentito dal presente Regolamento e dal Regolamento Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

2. Nei lati delle case prospicienti luoghi pubblici è vietato:

- a) stendere panni, tappeti o esporre qualunque oggetto per cui possano derivare inconvenienti o pericolo; ove è consentito stendere panni, tappeti o qualunque altro oggetto, gli stessi non devono sporgere oltre 30 centimetri al di sotto del proprio piano di calpestio e non devono provocare stillicidio; è tuttavia consentita, quando non esiste soluzione alternativa, l'apposizione di stendibiancheria ai balconi delle abitazioni in cui entrambi i lati sono prospicienti la via pubblica e non è possibile definire quale sia il retro, sempre che la proiezione degli stenditoi stessi non ricada sul suolo destinato ad uso pubblico. Il presente comma non è applicabile alle abitazioni comprese all'interno del perimetro del nucleo centrale così come delimitato dalla planimetria allegata al Regolamento comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
- b) tenere nelle case, sulle finestre, sui balconi ed in luogo di passaggio comune, animali che rechino comunque incomodo o molestia;
- c) detenere nelle abitazioni, box auto, autorimesse, cantine, seminterrati o altre pertinenze, sostanze infiammabili e bombole di gas, esclusa la detenzione massima di due bombole di gas come scorta per uso domestico e/o campeggio;

- d) adibire box auto, autorimesse, cantine, seminterrati ad officine o piccoli laboratori, se non per uso hobbistico.

Articolo 10

Individuazione di aree e luoghi pubblici per l'applicazione dei provvedimenti di polizia assunti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (Daspo Urbano)

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 14 (convertito in legge 18.04.2017 n. 48) e successive modifiche e integrazioni, il provvedimento di polizia inerente il divieto di accedere rivolto ai soggetti già formalmente allontanati, previsto all'art. 9 comma 3 della citata norma, può essere disposto da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza per condotte reiterate di particolare gravità (che possono essere anche lesive dell'incolumità delle persone) sui luoghi ed edifici pubblici indicati nel presente regolamento.
2. Vengono a tal fine individuati, a norma dell'art. 9 comma 3 della citata legge, i luoghi e gli edifici pubblici che possono costituire oggetto del provvedimento di polizia da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Potranno essere oggetto del provvedimento:
 - a) gli edifici pubblici;
 - b) i parchi e le aree verdi comprese le aree gioco destinate ai bambini;
 - c) i luoghi di aggregazione cittadini ed i centri commerciali naturali, le fiere ed i mercati;
 - d) i luoghi di cura ed assistenza sanitaria e sociale;
 - e) le pertinenze pubbliche dei centri commerciali;
 - f) le piazze cittadine.

Articolo 11

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o in ogni caso d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors nonché per le attività che vendano cibo o bevande da asporto, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia dell'area circostante l'esercizio commerciale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con riserva di azione di rivalsa da parte del Comune.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili curano il mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli, muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi senza che ciò arrechi ostacolo a pedoni e diversamente abili.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico, ma devono essere posizionati in modo da non arrecare ostacolo ai pedoni o ai diversamente abili.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, con riserva di azione di rivalsa da parte del Comune.

10. I proprietari di aree private o fondi rustici confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi e sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossati, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; è altresì vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue in aree pubbliche, se non appositamente attrezzate, individuate dal comune.

13. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

14. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

15. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modi idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Articolo 12

Materiali di demolizione

1. È vietato il getto libero dai ponti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o di altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali appositi, o posti in panieri o altri recipienti e canalati con debite precauzioni; dovranno essere trasportati in modo che nessuna quantità di materia si sparga sul suolo pubblico. Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, evitando l'eccessivo sollevamento della polvere con sufficienti aspersioni di acqua.

2. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Articolo 13

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose, con riserva di azione di rivalsa da parte del Comune in caso di intervento dello stesso.

3. Nel caso in cui sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non

sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili o fabbricati a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 11, commi 5 e 6, vale anche per la rimozione della neve e per lo spandimento del sale.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO

Articolo 14

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o siano comunque visibili da un luogo pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e decoro estetico.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. Nel centro storico è fatto divieto di installare lampade o manufatti con funzione illuminante verso la pubblica via senza autorizzazione esplicita degli uffici competenti previa parere all' Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Locale.

4. È vietato mantenere od installare recinzioni munite di filo spinato e/o altri offendicula, ad altezza inferiore a metri due dal piano stradale, prospicienti strade ed aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.

Articolo 15

Immobili abbandonati, in stato di degrado o in abbandono

1. I proprietari, gli amministratori di condominio o i titolari di diritti reali su immobili, anche non abitati, hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni di decoro e sicurezza, prevenendo situazioni di abbandono, incuria o degrado visibile dall'esterno che possano pregiudicare l'immagine e la qualità del contesto urbano.

2. È vietato lasciare in stato di abbandono o incuria immobili, loro pertinenze, cortili, giardini, aree scoperte private, vetrine in disuso e locali sfitti visibili da spazi pubblici o di uso pubblico.

3. In particolare, è fatto obbligo di:

- a) mantenere pulite e sgombre da rifiuti o materiali indecorosi le aree scoperte;
- b) mantenere le recinzioni, le inferriate, le vetrine e gli infissi in modo da evitarne il degrado e il pericolo per la pubblica incolumità;
- c) adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'intrusione di persone non autorizzate e la formazione di situazioni di pericolo igienico-sanitario

4. Il Sindaco, su proposta degli uffici tecnici comunali o della Polizia Locale, può ordinare al proprietario o al responsabile l'esecuzione degli interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza necessari, fissando un

termine per l'adempimento. In caso di inottemperanza, il Comune può procedere d'ufficio con rivalsa delle spese.

5. Per gli immobili o le aree che versano in condizioni di degrado tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità o grave pregiudizio per il decoro urbano, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti ai sensi di legge.

Articolo 16

Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali o da qualsivoglia disposizione, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro. È comunque vietata l'installazione di frontalini rigidi sporgenti sotto le solette dei balconi.

2. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende.

3. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. Le tende parasole possono essere posizionate anche in corrispondenza degli accessi e delle vetrine degli esercizi commerciali. Non potranno creare pregiudizio alla circolazione di persone e mezzi, nonché ledere il decoro urbano.

Articolo 17

Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo disciplina l'installazione delle antenne paraboliche per la ricezione di segnali radiotelevisivi e servizi satellitari su tutto il territorio comunale, al fine di ridurre l'impatto visivo e ambientale, nel rispetto della Legge 249/1997, art. 3 comma 13.

2. Le disposizioni si applicano a tutti gli immobili presenti nel territorio comunale.

3. Per antenna parabolica si intende qualsiasi impianto destinato alla ricezione di segnali televisivi o servizi satellitari, compresi gli impianti di distribuzione interna agli edifici.

4. Sono escluse le antenne destinate alla trasmissione di servizi via satellite, disciplinate da normativa specifica.

5. Per l'installazione valgono le seguenti regole:

- a) gli edifici devono preferibilmente dotarsi di antenne centralizzate collettive;
- b) non è richiesta autorizzazione edilizia salvo opere murarie;
- c) sono ammesse antenne singole quando non sia possibile installare un impianto collettivo o non venga raggiunta la maggioranza condominiale;
- d) esigenze tecniche di puntamento possono giustificare installazioni individuali anche in presenza di antenna condominiale;
- e) parabole, supporti e accessori devono avere colori compatibili con il contesto edilizio o essere trasparenti;
- f) le antenne devono essere collocate preferibilmente sul lato interno o verso cortile del tetto;
- g) se ciò non è tecnicamente possibile, possono essere installate sul lato verso strada;
- h) se entrambe le soluzioni precedenti risultano impraticabili, occorre presentare domanda al Comune con relazione tecnica e documentazione fotografica;
- i) il diametro massimo consentito è di 150 cm e il supporto non può superare 50 cm di altezza;
- j) le antenne non devono sporgere oltre il perimetro del tetto né superare il colmo di oltre 100 cm;
- k) sui tetti piani valgono i limiti di altezza previsti per supporto e parabola;
- l) ogni condominio può installare più antenne, preferibilmente raggruppate in un'unica area della copertura;
- m) i collegamenti alle unità immobiliari devono avvenire tramite canalizzazioni interne;

- n) è vietata l'installazione in contrasto con edifici o aree di valore storico, artistico o paesaggistico, salvo autorizzazione degli enti competenti;
- o) gli impianti devono rispettare le norme di sicurezza previste dalla Legge 46/1990.
6. Per gli impianti già esistenti alla data di approvazione del presente articolo:
- a) le installazioni non conformi devono essere rimosse o adeguate entro 24 mesi;
- b) gli impianti che causano grave impatto ambientale possono essere rimossi anticipatamente su ordinanza comunale;
- c) il proprietario o l'amministratore condominiale deve poter dimostrare la data di installazione in caso di controlli;
- d) fatture o dichiarazioni di conformità costituiscono prova dell'installazione precedente.

Articolo 18

Decoro urbano e decoro dell'arredo urbano

1. Tutti gli elementi di arredo urbano, compresi lampioni, cestini portarifiuti, fioriere, transenne e dissuasori, devono essere mantenuti in stato di decoro e piena efficienza dai soggetti proprietari o gestori.
2. È vietato imbrattare, manomettere, rimuovere, spostare o danneggiare, anche temporaneamente, qualsiasi elemento di arredo urbano.
3. È vietata l'affissione di manifesti, adesivi, scritte o segni sugli elementi di arredo urbano, al di fuori degli spazi eventualmente autorizzati.
4. Il Comune promuove la collaborazione con cittadini e imprese per la segnalazione di danni o atti vandalici e per la realizzazione di progetti di miglioramento del decoro urbano.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 19

Ambito di applicazione

1. La sezione disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi, di seguito elencati:
 - a) parchi e giardini comunali;
 - b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
 - c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
 - d) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
 - e) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà, ove ciò sia previsto dalla convenzione.
2. Nella tutela dei parchi e dei giardini storici pubblici e privati l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa per tutti i cittadini.

Articolo 20

Disposizioni generali

1. La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 17 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberati di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del Responsabile di cui all'art. 19.

Articolo 21

Gestione delle aree verdi

1. La gestione degli spazi di cui all'art. 17 ed il controllo dell'uso degli stessi è affidata al Dirigente competente.
2. Per gli spazi a corredo di strutture di servizi pubblici il Responsabile è la persona preposta alla struttura di servizio. Per gli spazi privati a verde, aperti per convenzione all'uso pubblico, le modalità di controllo e di sorveglianza dell'uso del verde sono regolate dalla convenzione stessa.
3. Il Comune si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o con comitati di cittadini, al fine di garantire costante presidio nei parchi e nelle aree verdi.
4. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini e di parchi pubblici, può attivare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
5. Il Dirigente competente sorveglia sulla corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

Articolo 22

Orari

1. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è vietato l'accesso dalle ore 2 alle ore 5, fatte salve diverse regolamentazioni.
2. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi, orari stabiliti da Ordinanza sindacale.
3. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.
4. L'Amministrazione comunale può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree verdi per la manutenzione o per motivi di sicurezza.
5. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche, indicate da appositi cartelli.

Articolo 23

Circolazione con veicoli a motore e altri mezzi

1. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
 - a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di vigilanza in servizio;
 - d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
 - f) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - g) mezzi diretti ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;

- h) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area;
 - i) mezzi per la raccolta rifiuti.
2. L'accesso ai veicoli nei parchi pubblici, di cui alle lettere e), g) ed h), dovrà avvenire utilizzando il percorso più breve possibile, transitando esclusivamente da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta.
3. Biciclette spinte a mano, monopattini, acceleratori di velocità, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta, interni agli spazi verdi, a meno di specifico divieto previsto nei singoli parchi.

Articolo 24

Manifestazioni sportive e spettacoli

1. Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente ufficio, su parere conforme dell'Ufficio Tecnico e del Settore Polizia Municipale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
2. Per gli orari delle manifestazioni si farà riferimento a quelli contenuti nel presente Regolamento.
3. Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

Articolo 25

Divieti

1. È vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. È altresì vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.
2. Negli spazi a verde è vietato:
- a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
 - b) asportare la terra;
 - c) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
 - d) catturare e molestare gli animali selvatici;
 - e) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
 - f) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
 - g) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo e abbandonare rifiuti;
 - h) introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
 - i) bivaccare, campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
 - j) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
 - k) sostare con veicoli a motore;
 - l) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
 - m) posizionare strutture ed arredi fissi o mobili, anche per pic nic, senza le prescritte autorizzazioni.
3. È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.
4. Qualora il divieto sia espressamente segnalato, è fatto divieto nelle aree verdi di calpestare i tappeti erbosi. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.
5. All'interno delle aree verdi ove sono presenti aree gioco, al fine di tutelare la salute dei minori ed evitare l'esibizione di modelli comportamentali scorretti, è disposto il divieto di fumo e consumo di alcool.

Articolo 26

Acque

1. Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide ricomprese negli spazi di cui all'art. 17 sono vietate:

- a) la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- b) la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica e il pattinaggio sul ghiaccio;
- c) l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con l'esclusione dei mezzi di servizio;
- d) l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- e) l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;
- f) l'introduzione di altre specie di animali acquatici.

Articolo 27

Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme degli articoli, 28, 29, 30, 31 e 32 che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento: colture; gioco; attività sportive; spazi per cani; attività commerciali e di animazione.

Articolo 28

Colture

1. Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 17 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

Articolo 29

Gioco

1. Il gioco dei bimbi fino a 13 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 12 anni, è vietato l'accesso ai cani.

2. Il gioco dei frequentatori che superano i 12 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Articolo 30

Attività sportiva

1. Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal Responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica. Sarà cura del Responsabile dello spazio verde reperire ove possibile in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo.

2. L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

Articolo 31

Spazi per cani

1. All'interno delle aree di cui all'articolo 17, i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di media e grossa taglia devono altresì essere muniti di museruola. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi, nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso, individuate con apposita ordinanza sindacale. È vietato introdurre cani nei canali, nei corsi d'acqua e nelle zone umide. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. Gli Agenti di Vigilanza possono in ogni caso, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia, devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati e gettarli negli appositi contenitori. Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalla vigente normativa. È vietato abbandonare cani o altri animali nel parco.

2. In relazione alle modalità di tenuta dei cani ed alle relative sanzioni, nonché all'obbligo di asportazione delle deiezioni, si rimanda agli appositi articoli contenuti nel presente Regolamento ed alle relative sanzioni.

Articolo 32

Attività commerciali e di animazione

1. Nelle aree dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o di animazione solo se preventivamente autorizzate dai competenti Organi dell'Amministrazione Comunale, previo parere conforme dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Settore Polizia Municipale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

Articolo 33

Contributi del volontariato

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, per il presidio e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 17. La collaborazione dei cittadini si esprime mediante la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato e con comitati di cittadini, convenzioni che contengono obbligazioni reciproche per le parti.

2. L'attività di presidio all'interno dei parchi è altresì svolta dalle Associazioni di Protezione Civile e dalle associazioni all'uopo convenzionate, sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 34

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente o di incomodo per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza d'alberi e/o siepi su fondi o in ogni caso su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. Il confine tra la proprietà e marciapiedi, strade o piazze pubbliche deve essere oggetto di diserbo da parte del privato fino alla distanza di almeno un metro dalla proprietà.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 35

Disposizioni generali

1. Per quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico si rimanda a quanto stabilito dal vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, salvo quanto di seguito dettagliato.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Articolo 36

Occupazioni per manifestazioni superiori a 24 ore

1. Salvo quanto già previsto dal Regolamento canone ed occupazione spazi ed aree pubbliche, chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, superiore a 24 ore, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al settore di competenza od al concessionario del servizio richiesta di concessione, con allegata la documentazione relativa a: modalità d'occupazione; strutture che si intendono utilizzare; impianti elettrici impianti idraulici di alimentazione e scarico; bagni pubblici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di concessione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale o del concessionario.

3. Alla presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base alle disposizioni del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o in ogni caso facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici d'uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. La concessione per l'occupazione è comunque subordinata al deposito cauzionale di garanzia, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo d'occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata, secondo le modalità previste dal Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Il deposito cauzionale presentato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, al termine dell'occupazione, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali può essere inoltre disciplinata da specifico regolamento.
9. In caso di manifestazione non autorizzata, a seguito di invito formulato agli organizzatori, si ordinerà la sospensione della manifestazione.

Articolo 37

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. Per "spettacoli viaggianti" si intendono quelle attività imprenditoriali che gestiscono, all'aperto o al chiuso, gli spettacoli, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili su suolo pubblico, per esempio giostre e gonfiabili.
2. Non esistono sul territorio comunale aree specifiche destinate ad ospitare le attrazioni dello spettacolo viaggiante. Queste possono essere reperite di volta in volta dalla Giunta comunale tenendo conto di spazi e conformazione dei luoghi, dando sempre priorità alla sicurezza di persone e cose, tutela della quiete pubblica ed al commercio ambulante.

Articolo 38

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione e autorizzazione per la pubblicità.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. È sempre vietata nel Ricetto e nel Centro Storico.
3. Quando sia autorizzata e concessa l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. La Giunta Comunale potrà prevedere aree specifiche per pubblicizzare, da parte dell'Ente o di associazioni territoriali od affini senza scopo di lucro e/o patrocinate dall'Ente, eventi senza scopo di lucro con ricaduta territoriale, di promozione territoriale, del patrimonio socioculturale del territorio ed assimilabili.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Articolo 39

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. E' vietata l'occupazione di suolo pubblico per la riparazione di veicoli, o parti di essi.

Articolo 40

Occupazioni di altra natura

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 41

Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su uno spazio pubblico, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dai competenti uffici comunali, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e di sorvegliabilità.
2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare anche il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
3. La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato e la disposizione delle attrezzature non può mai essere difforme da quella autorizzata.
4. I dehors posti su area privata sono soggetti a comunicazione da presentarsi agli uffici competenti 30 giorni prima della collocazione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti.
5. Nel ricetto e centro storico, queste richieste devono accompagnarsi a parere della Commissione Locale del Paesaggio.
6. La collocazione di materiale non deve in alcun modo limitare o impedire il transito di persone, deve lasciare libero il passaggio su marciapiedi e non può mai essere rilasciata dinanzi a varchi di entrata dei palazzi, sia pedonali che carrai.

Articolo 42

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di concessione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 43

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato, tali comunque da consentire il transito di persone diversamente abili così come previsto dalla normativa di riferimento. Tali concessioni verranno rilasciate previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. I prodotti alimentari deperibili non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. I prodotti ortofrutticoli ed i prodotti di genere alimentare non deperibili, confezionati e non, devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di cinquanta centimetri.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Articolo 44

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato e dai mercati rionali;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 20 dai cassonetti dei rifiuti;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19,30;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sanitari, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale;
 - h) è comunque vietato l'uso di strumenti di amplificazione sonora durante l'esercizio dell'attività.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 45

Attività consentite in zone di particolare interesse ambientale

1. Nelle aree antistanti le chiese o luoghi di culto di qualsiasi confessione religiosa non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale ed abbia conseguito la concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

2. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

Articolo 46

Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

TITOLO IV – SULLE ACQUE INTERNE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI SULLA BALNEAZIONE E SULLA NAVIGAZIONE

Articolo 47

Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini lacustri.

Articolo 48

Modelli navali

1. Quando i modelli navali in scala sono azionati da motore, comunque alimentato, le esibizioni e le prove non sono consentite qualora i modelli non siano dotati di idoneo silenziatore.
2. Le esibizioni e le prove sono consentite esclusivamente tra le ore 9 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 19.
3. Qualora le esibizioni di modelli navali in scala rientrino nell'ambito di mostre o gare od altre simili manifestazioni opportunamente organizzate, i promotori devono indirizzare al Sindaco formale istanza con la indicazione dei giorni e degli orari, nonché di tutte le modalità della manifestazione. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga agli orari di cui al comma 2.
4. I proprietari dei modelli ovvero i promotori delle manifestazioni sono responsabili dei danni eventualmente cagionati sia al bacino lacustre sia alle zone circostanti. A tal fine l'autorizzazione per le manifestazioni è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa.

TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 49

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, una industria o un'attività deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali, le Aziende Sanitarie Locali e le Agenzie Regionali per l'Ambiente, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri, industrie o attività commerciali proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per l'Ambiente, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'industria o delle attività responsabili delle molestie o dell'incomodo.

4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 50

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, all'interno dei fabbricati di civile abitazione, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative domestiche che siano fonte, anche potenziale, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali e le Agenzie Regionali per l'Ambiente, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 51

Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblici esercizi

1. Sono vietate la vendita e la somministrazione diretta al pubblico di bevande in bottiglia di vetro tramite consegna della stessa al cliente tra le ore 20.00 e le ore 7.00; tali bevande potranno essere somministrate utilizzando recipienti a perdere.

2. Chiunque detenga all'esterno dei pubblici esercizi, nei cortili interni dei locali e nei dehors giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi, o similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22.30.

Articolo 52

Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone

1. A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute (ivi incluso il diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti), la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché al fine di contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può, a seguito di una pluralità di segnalazioni o su indicazione formale degli organi di Polizia, individuare aree del territorio cittadino, coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,30 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge 1/17/2007 convertito nella Legge 160/2007;
- b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21.30 alle ore 6,00;
- c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21.30 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di



vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 1/17/2007 convertito nella Legge 160/2007;

d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche devono sospendere l'attività di vendita dalle ore 21,30 alle ore 6,00;

e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.30 alle ore 24.00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 06,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 1/17/2007 convertito nella Legge 160/2007.

2. Agli esercizi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche a condizione che la bevanda sia venduta esclusivamente in abbinamento con alimenti preparati in loco da asporto, in quantità non eccedente il rapporto di uno a uno (un alimento/una bevanda alcolica) e sia racchiusa in contenitori opportunamente confezionati.

3. Agli esercizi di cui alla lettera a) è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche, racchiuse in contenitori opportunamente confezionati, agli avventori che abbiano fruito del servizio di ristorazione. In tali casi, il corrispettivo per la vendita di dette bevande deve essere chiaramente indicato nella documentazione fiscale rilasciata in occasione dell'effettuazione del servizio di ristorazione.

4. Il servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche abbinate ad alimenti preparati per il consumo diretto con le modalità indicate nel comma precedente, effettuato in proprio o con l'ausilio di personale con rapporto di lavoro subordinato o, attraverso i "food delivery", da terzi, può essere effettuato entro le ore 23,00.

5. Tutte le attività di somministrazione, commerciali ed artigianali devono rendere noto al pubblico il contenuto delle predette prescrizioni mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno sia all'esterno del locale.

Articolo 53

Limitazioni alla vendita per asporto nelle fasce orarie notturne a tutela della salute, della quiete pubblica e della vivibilità urbana

1. Il presente articolo è diretto a tutelare la salute pubblica, il riposo dei residenti, la quiete pubblica, la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità del territorio comunale, prevenendo fenomeni di degrado, disturbo e alterazione della normale fruizione degli spazi pubblici derivanti dalla permanenza e dall'assembramento di persone nelle ore notturne.

2. Ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché nell'ambito delle competenze attribuite al Comune dalla normativa vigente, il Sindaco, qualora emergano situazioni di particolare criticità adeguatamente accertate, può adottare specifiche ordinanze dirette a limitare o sospendere, in determinate fasce orarie notturne e per periodi di tempo determinati, la vendita per asporto di alimenti, bevande e di qualsiasi altro prodotto destinato al consumo immediato al di fuori dei locali dell'esercizio.

3. Le limitazioni possono essere disposte nei confronti di tutte le attività economiche che effettuano vendita o somministrazione con modalità da asporto, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esercizi di vicinato;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali alimentari;
- panifici;
- pizzerie, rosticcerie, kebab, gastronomie;
- gelaterie;
- pasticcerie;

-
- laboratori alimentari;
 - minimarket e ogni altra attività che effettui vendita di prodotti alimentari o bevande destinati al consumo immediato all'esterno dei locali.
4. L'ordinanza è adottata a seguito di un'adeguata istruttoria fondata su uno o più dei seguenti elementi:
- a) segnalazioni, reclami o esposti presentati da cittadini, comitati o amministratori di condominio;
 - b) rapporti, verbali o relazioni della Polizia Locale o delle Forze di Polizia;
 - c) accertamenti degli uffici comunali competenti;
 - d) ogni altro elemento oggettivo idoneo a dimostrare il verificarsi, anche reiterato, di fenomeni di disturbo o pregiudizio per la collettività.
5. Costituiscono presupposti per l'adozione dell'ordinanza:
- a) il reiterato disturbo della quiete e del riposo delle persone;
 - b) il pregiudizio alla salute pubblica e alla qualità della vita dei residenti;
 - c) la formazione di assembramenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, tali da compromettere la sicurezza urbana, il decoro, la libera fruizione degli spazi o la normale convivenza civile;
 - d) il verificarsi di schiamazzi, emissioni sonore moleste, abbandono di rifiuti, atti di vandalismo, consumo di alimenti o bevande sulla pubblica via con conseguente degrado urbano ovvero altri comportamenti idonei ad arrecare pregiudizio alla collettività.
6. L'ordinanza individua puntualmente:
- a) le aree interessate, anche limitate a singole vie, piazze o porzioni del territorio comunale;
 - b) le categorie di attività interessate;
 - c) le fasce orarie di applicazione;
 - d) la durata delle misure, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e temporaneità.
7. Le limitazioni possono riguardare l'intero territorio comunale ovvero specifiche aree caratterizzate dal ripetersi delle situazioni di cui al presente articolo e possono essere differenziate in relazione alle esigenze di tutela riscontrate.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge in materia di ordine e sicurezza pubblica, tutela della salute, commercio e somministrazione di alimenti e bevande.
9. La violazione delle ordinanze adottate ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 54

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono attenersi alle seguenti prescrizioni: tutte le attività culturali, musicali, teatrali, sportive, i pubblici spettacoli, trattenimenti e audizioni che si effettuano con l'utilizzazione di strumenti di amplificazione sonora devono terminare, salvo deroghe espressamente concesse con ordinanza del Sindaco:
- A) nei luoghi pubblici (vie, piazze) alle ore 23.30;
 - B) nei luoghi aperti al pubblico, interni a Pubblici Esercizi, alle ore 24.00;
 - C) nelle zone esclusivamente industriali o nelle zone adiacenti prive di abitazioni alle ore 02.00.
2. Le prove sono consentite nelle due ore antecedenti l'inizio dello spettacolo per una durata non superiore a 60 minuti.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 55

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli artt. 50, 51, 52 e 53.

Articolo 56

Modelli aerei e terrestri

1. Quando i modelli in scala sono azionati da motore, comunque alimentato, le esibizioni e le prove non sono consentite qualora i modelli non siano dotati di idoneo silenziatore.

2. Le esibizioni e le prove sono consentite esclusivamente tra le ore 9 e le ore 13 e tra le ore 15 e le ore 19.

3. Qualora le esibizioni di modelli in scala rientrino nell'ambito di mostre o gare od altre simili manifestazioni opportunamente organizzate, i promotori devono indirizzare al Sindaco formale istanza con la indicazione dei giorni e degli orari, nonché di tutte le modalità della manifestazione. Se i competenti uffici comunali esprimono parere favorevole, può autorizzarsi la manifestazione. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga agli orari di cui al comma 2.

4. I proprietari dei modelli ovvero i promotori delle manifestazioni sono responsabili dei danni eventualmente cagionati. A tal fine l'autorizzazione per le manifestazioni è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa.

Articolo 57

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 22 dei giorni feriali e non prima delle 9.00 e dopo le 22.00 dei giorni festivi.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8, fra le ore 13 e le ore 15 e dopo le ore 20 dal lunedì al sabato. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 58

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato, ad esclusione delle attività senza scopo di lucro esercitate nei locali comunali.

Articolo 59

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 60

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici e randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici e ometterne la custodia. La presenza di animali vaganti o randagi dovrà essere segnalata agli organi di Polizia Municipale.
3. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati aperti, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. Inoltre all'animale deve essere assicurata la possibilità di movimento libero. Se tenuto in luogo aperto dovrà avere un riparo per proteggersi dalle condizioni climatiche sfavorevoli.
4. Se gli animali sono detenuti in appartamenti od in luoghi chiusi devono essere comunque osservate tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere animale.
5. È consentito detenere sino a 5 cani e/o 10 gatti adulti senza autorizzazione.
6. I detentori di animali diversi da cani e gatti, detenibili in appartamento o presso le residenze private, dovranno registrarne la presenza, la tipologia, la razza ed il numero presso il servizio veterinario dell'ASL di competenza.

Articolo 61

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, lett. d), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 62

Divieti specifici

1. È fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario, ad eccezione delle attività autorizzate svolte all'interno dei parchi degli spettacoli viaggianti.

2. È vietato aizzare o spaventare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
3. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 63

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata, informando di quanto sopra il servizio veterinario per i provvedimenti di competenza.

Articolo 64

Mantenimento dei cani ed altri animali

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
2. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, qualora presenti, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino ai beni comuni rispondono i proprietari.
4. Tutti i proprietari di animali da compagnia, ove non sia espressamente vietato, possono con essi circolare, badando scrupolosamente che non giochino nei giardini e nelle piscine di sabbia destinate ai bambini.
5. All'interno dei Parchi Pubblici recintati o dotati di attrezzature ginniche o ludiche per ragazzi e bambini è fatto divieto di introdurre i cani; qualora i parchi non siano recintati, la distanza minima da mantenere è quella di 10 metri.
6. Il presente provvedimento, nella parte inerente i cani, non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
7. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
8. Chiunque detiene un animale deve attuare tutte le cautele affinché l'animale non possa recare pericolo alle persone, compresa l'installazione di reti metalliche a maglia fitta lungo la recinzione della proprietà privata ove lo stesso è detenuto.
9. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed altri animali ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la diluizione delle deiezioni liquide o la raccolta delle deiezioni solide e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
10. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
11. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi.
12. È in ogni caso obbligatorio per i proprietari dei cani munirsi di apposita paletta e di contenitore per raccogliere gli escrementi eventualmente depositati sul suolo pubblico od aperto al pubblico.



TITOLO VII – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 65

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, tabelle recanti menù e prezzi a disposizione del pubblico nelle zone di accesso al locale oppure sui menù cartacei o digitali che vengono consegnati ai clienti.

Articolo 66

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme di legge, da tenersi a disposizione per l'utilizzo da parte di chiunque ne faccia richiesta, senza l'obbligo della consumazione.

Articolo 67

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore. Questo nominativo dovrà essere altresì comunicato all'Ufficio di Polizia Locale.

ARTICOLO 68 – TABELLA DELLE SANZIONI

La presente tabella riporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente Regolamento di Polizia Urbana. Per le violazioni non espressamente indicate si applica, in via generale ed astratta, la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nel Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative vigente.

Articolo violato	Oggetto della violazione	Min. – Max. edittale	Importo entro 60 gg.
Art. 4	Concessioni e autorizzazioni – inosservanza delle prescrizioni	€ 25,00 – € 500,00	€ 50,00
Art. 6	Violazioni alle disposizioni generali sulle sanzioni	€ 25,00 – € 500,00	€ 50,00
Art. 7	Mancanza di ripari a pozzi, cisterne e simili	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 8 c.1	Comportamenti vietati (per ogni violazione)	€ 25,00 – € 500,00	€ 50,00
Art. 8 c.2	Motore acceso durante la sosta	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 8 c.3	Campeggio/sosta abitativa su suolo pubblico	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 8 c.4	Scarico acque chiare/nere fuori aree attrezzate	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 9 c.1	Altre attività vietate (per ogni violazione)	€ 25,00 – € 300,00	€ 50,00
Art. 9 c.2	Violazioni su lati prospicienti luoghi pubblici	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 11 c.1-4	Nettezza del suolo – abbandono/spandimento rifiuti	€ 25,00 – € 500,00	€ 50,00
Art. 11 c.2	Omessa pulizia intorno alle strutture su aree pubbliche	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00



Articolo violato	Oggetto della violazione	Min. – Max. edittale	Importo entro 60 gg.
Art. 11 c.12	Accensione fuochi/bruciatura materiali vietata	€ 50,00 – € 500,00	€ 100,00
Art. 12	Materiali di demolizione – getto libero o deposito improprio	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 13	Sgombero neve – inosservanza obblighi	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 14 c.1	Mancata manutenzione facciate edifici	€ 50,00 – € 500,00	€ 100,00
Art. 15	Immobili in stato di abbandono/degrado – inosservanza	€ 50,00 – € 500,00	€ 100,00
Art. 16	Tende su facciate – violazione prescrizioni	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 17	Antenne paraboliche – inosservanza prescrizioni	€ 25,00 – € 300,00	€ 50,00
Art. 18	Decoro urbano – imbrattamento/danneggiamento arredo	€ 50,00 - € 500,00	€ 100,00
Art. 22	Violazione orari di accesso alle aree verdi	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 23 c.1	Accesso e circolazione veicoli a motore in area verde	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 23 c.2	Modalità di circolazione in area verde	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 23 c.3	Circolazione mezzi non motorizzati in area verde	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 24	Manifestazione sportiva/spettacolo senza autorizzazione	€ 75,00 – € 450,00	€ 150,00
Art. 24	Inosservanza prescrizioni per manifestazioni autorizzate	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 25 c.1	Imbrattamento/danno strutture e arredi aree verdi	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 25 c.1	Danneggiamento cotica erbosa, alberature, arbusti	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 25 c.2 lett. a-h, k	Divieti nelle aree verdi	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 25 c.2 lett. i,l,m	Campeggio, pernottamento, accensione fuochi; sosta veicoli a motore; strutture non autorizzate	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 25 c.5	Fumo e consumo alcolici in aree gioco per minori	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 32	Attività commerciali/animazione non autorizzate in aree verdi	€ 75,00 – € 450,00	€ 150,00
Art. 34	Inosservanza obblighi sul verde privato	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 36	Manifestazioni superiori a 24h senza concessione	€ 75,00 – € 450,00	€ 150,00
Art. 37	Spettacoli viaggianti – inosservanza prescrizioni	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 38	Strutture pubblicitarie senza concessione	€ 75,00 – € 450,00	€ 150,00
Art. 39	Occupazione suolo per riparazione veicoli – violazioni	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 41	Dehors – inosservanza prescrizioni	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 42	Esposizione temporanea – inosservanza prescrizioni	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 43	Esposizione merci – inosservanza prescrizioni	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 44	Commercio itinerante – inosservanza limiti e divieti	€ 25,00 – € 300,00	€ 50,00
Art. 46	Mestieri girovaghi – esibizioni non consentite	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 47	Balneazione vietata	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 48	Modelli navali – inosservanza prescrizioni	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 49	Disp. Generali Attività rumorose – molestie ai vicini	€ 25,00 – € 300,00	€ 50,00
Art. 50	Lavoro notturno senza autorizzazione	€ 25,00 – € 300,00	€ 50,00
Art. 51	Vendita bevande in vetro/giochi esterni oltre orario	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 52	Vendita alcol in zone a tutela rafforzata – inosservanza	€ 75,00 – € 500,00	€ 150,00
Art. 53	Vendita asporto/quiete pubblica	€75,00 - € 500,00	€150,00
Art. 54	Spettacoli/trattenimenti oltre orario consentito	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 56	Modelli aerei e terrestri – inosservanza prescrizioni	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00



Articolo violato	Oggetto della violazione	Min. – Max. edittale	Importo entro 60 gg.
Art. 57	Abitazioni private – apparecchiature rumorose oltre orario	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 58	Uso strumenti musicali oltre orario consentito	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 59	Dispositivi acustici antifurto – durata e intensità	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 60	Maltrattamento/abbandono animali domestici	€ 50,00 – € 500,00	€ 100,00
Art. 61	Detenzione specie selvatiche vietate	€ 75,00 – € 500,00	€ 150,00
Art. 62	Divieti specifici – animali in premi/spettacoli/aizzamento	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 63	Animali molesti – detenzione non idonea	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 64 c.1	Cane senza guinzaglio o museruola obbligatoria	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 64 c.9	Omessa raccolta deiezioni animali in luogo pubblico	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 65	Mancata esposizione prezzi negli esercizi pubblici	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00
Art. 66	Mancanza servizi igienici o diniego utilizzo	€ 50,00 – € 300,00	€ 100,00
Art. 67	Mancata affissione nominativo amministratore stabile	€ 25,00 – € 150,00	€ 50,00

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 69

Disposizioni finali e transitorie

1. Chiunque danneggia o manomette beni comuni, come definiti all'art. 3, è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

Articolo 70

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana é abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 197 del 07.12.1982 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.